

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2202-A)

RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE PACINI)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1987

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI SpA, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

(V. Stampato Camera n. 4304)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 febbraio 1987

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 febbraio 1987

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 2202 di conversione del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante «proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI SpA, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione» approvato dalla Camera dei deputati con modificazioni, è un provvedimento molto atteso perchè interessa circa 14.000 lavoratori in carico alla GEPI, per i quali non si è reso ancora possibile il reimpiego in attività produttiva.

Il Governo ha provveduto all'emanazione del decreto-legge, per fronteggiare le pressanti esigenze di carattere sociale per le quali si sono mobilitate le amministrazioni locali delle aree interessate e le organizzazioni sindacali.

Esso è stato esaminato dalla Camera dei deputati che lo ha sostanzialmente modificato, abrogando, fra l'altro, gli articoli 6 e 7.

Le disposizioni di cui ai primi due commi dell'articolo 1 del disegno di legge mirano ad evitare il licenziamento di un elevato numero di lavoratori concentrati soprattutto nelle regioni meridionali, per i quali il 31 dicembre 1986 o nei prossimi mesi di giugno o luglio sarebbe scaduto il beneficio derivante dalla Cassa integrazione guadagni.

L'onere per la copertura delle suddette proroghe è previsto nella misura di 203 miliardi di lire.

Il quarto comma dell'articolo 1 riguarda la proroga del beneficio delle indennità equivalenti alla Cassa integrazione guadagni per i dipendenti della Flotta Lauro, in amministrazione straordinaria.

Tale disposizione è finalizzata al reimpiego dei 719 lavoratori interessati da parte delle imprese concessionarie delle aziende armatoriali, secondo le previsioni del programma a suo tempo approvato dal CIPI che, in quest'ultimo periodo, sono avvalorate da un au-

mento delle offerte da parte di imprenditori qualificati.

È stato, inoltre, ritenuto opportuno da parte del Governo attendere l'esito dell'apposita indagine conoscitiva della X Commissione della Camera, in avanzata fase di espletamento.

L'onere derivante dall'applicazione di detta proroga, finalizzata anche ad una positiva definizione della cessione delle suddette imprese armatoriali, è stimato in 8 miliardi.

Il comma 5 dell'articolo 1 è stato modificato dalla Camera dei deputati in termini tali da rendere meno perentorio il termine del 31 dicembre 1987.

L'articolo 2, sul quale in Commissione sono stati sollevati dubbi di costituzionalità ai fini della parità di trattamento tra lavoratori di aree geografiche diverse, in carico finanziario alla GEPI, interessa 6.500 dipendenti, di cui 4.000 della regione Campania e 2.500 di altre regioni meridionali in Cassa integrazione speciale.

L'articolo in esame prevede inoltre la Cassa integrazione speciale per le eccedenze occupazionali delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali sia stata dimostrata l'impossibilità di essere assorbiti nell'impresa risanata oppure nelle imprese cessionarie; la norma è finalizzata ad evitare che venga concessa l'autorizzazione all'esercizio di impresa per esigenze assistenziali, con conseguente rallentamento delle operazioni di liquidazione e aggravio e danno per i creditori.

Con l'articolo 3 si autorizzano la GEPI ed altri soggetti a promuovere e realizzare iniziative per il reimpiego dei lavoratori in Cassa integrazione speciale, indipendentemente dalla partecipazione della GEPI al capitale di rischio.

Viene inoltre disposta la possibilità di utilizzo dei lavoratori in Cassa integrazione speciale in accordo con Amministrazioni ed enti pubblici per lavori socialmente utili.

Si indicano, altresì, i casi in cui i lavorato-

ri cessano dal beneficio dell'integrazione salariale.

L'articolo 4 prevede la possibilità di liquidazione anticipata, in unica soluzione, del residuo dell'indennità di fine rapporto spettante ai lavoratori che intraprendano un'attività autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro.

Sull'articolo 5, è stato negato il parere di costituzionalità ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

Anche sul comma aggiuntivo all'articolo 5, introdotto dalla Camera, l'Assemblea si è espressa in senso sfavorevole, anche se va osservato che esso riguarda il sistema di garanzia dei mutui e non la natura degli stessi.

L'onere complessivo derivante dall'appli-

cazione del presente decreto-legge è valutato in 334 miliardi. Ad esso si provvede con contabilità separata degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e con parziale utilizzo del contributo dello Stato stabilito all'articolo 8, comma 2, della legge finanziaria 1986 (legge 22 dicembre 1986, n. 910).

La 10^a Commissione (Industria), esaminato il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, propone la conversione del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, con le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, ferma restando la soppressione dell'articolo 5 disposta dall'Assemblea, in sede di esame dei presupposti costituzionali, nella seduta del 17 febbraio 1987.

PACINI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

18 febbraio 1987

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, recante proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI SpA, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al comma 5, la parola: «cessano» è sostituita dalle seguenti: «saranno armonizzati»; e le parole: «e, comunque, entro il 31 dicembre 1987» sono soppresse.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. La GEPI è autorizzata, nei casi espressi previsti dal CIPI, con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unità.

2. La GEPI è tenuta a condizionare le assunzioni di personale presso le società da essa costituite ai sensi del comma 1 all'assunzione, da parte delle società o imprese che procedono ai licenziamenti, di obblighi negoziali relativi alla cessione dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti. Le operazioni relative alle suddette assunzioni devo-

no comunque essere portate a termine entro 60 giorni dalla delibera del CIPI di cui al comma 1. Qualora non sia stato possibile adempiere agli obblighi in questione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta le determinazioni del caso.

3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1 devono indicare espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione.

4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni».

All'articolo 3:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La GEPI è autorizzata a promuovere e a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2, anche unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale di rischio»;

al comma 2, le parole: «La GEPI potrà concordare» sono sostituite dalle seguenti: «La GEPI e le società cui essa partecipa potranno concordare»; e le parole: «a titolo gratuito,» sono soppresse;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai predetti lavoratori si applicano le modalità e le condizioni di elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390»;

al comma 3, lettera a), le parole: «posto di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «luogo di lavoro».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. — 1. Le norme di attuazione degli articoli 3 e 4 sono emanate entro 3

mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro».

All'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, le parole: "tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare" sono sostituite dalle seguenti: "tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare"».

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è soppresso.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Soppresso

in conseguenza della soppressione dell'intero articolo 5 del decreto (ai sensi dell'articolo 78, comma quinto, del Regolamento)

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1987 ().*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga dei termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI SpA, disciplina del reimpiego dei dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché differimento del termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini relativi al trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti della GEPI SpA, di disciplinare il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, nonché di differire il termine per l'iscrizione all'albo dei mediatori di assicurazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. A favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI SpA ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dell'ar-

(*) V. anche il successivo *Avviso di rettifica* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1987.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato al 31 dicembre 1987.

2. È altresì prorogato fino al 31 dicembre 1987 il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle società costituite dalla GEPI SpA ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento già concesso venga a scadere nel corso dell'anno 1987.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, sulla contabilità separata delle somme occorrenti per la corresponsione del predetto trattamento.

4. Il periodo di concessione dell'indennità prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito dalla legge 9 dicembre 1982, n. 918, prorogato da ultimo dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, può essere prorogato fino al 31 dicembre 1987 al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate.

5. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4 cessano alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale e, comunque, entro il 31 dicembre 1987.

Articolo 2.

1. Ai lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di imprese in amministrazione straordinaria, ubicate nei territori sopracitati, è comunque riconosciuto, per un periodo massimo di un anno e non oltre il 31 dicembre 1987, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il CIPI, con propria deliberazione, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, indica le imprese e il numero dei dipendenti aventi titolo a beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. I regimi speciali previsti dalle disposizioni richiamate nei commi 1, 2 e 4 saranno armonizzati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica degli interventi straordinari di integrazione salariale.

Articolo 2.

1. La GEPI è autorizzata, nei casi espressi previsti dal CIPI, con propria delibera da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonchè di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unità.

2. La GEPI è tenuta a condizionare le assunzioni di personale presso le società da essa costituite ai sensi del comma 1 all'assunzione, da parte delle società o imprese che procedono ai licenziamenti, di obblighi negoziali relativi alla cessione dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti. Le operazioni relative alle suddette assunzioni devono comunque essere portate a termine entro 60 giorni dalla delibera del CIPI di cui al comma 1. Qualora non sia stato possibile adempiere agli obblighi in questione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta le determinazioni del caso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 3.

1. La GEPI è autorizzata a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2, unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale sociale.

2. La GEPI potrà concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, a titolo gratuito, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.

3. I lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, cessano dal beneficio dell'integrazione salariale nei casi in cui:

- a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il posto di lavoro disti non più di 50 chilometri dal comune di residenza;
- b) rifiutino di partecipare ai corsi di formazione professionale organizzati dalle società di appartenenza;
- c) non frequentino regolarmente i corsi di formazione di cui alla lettera b);
- d) rifiutino l'occupazione di cui al comma 2.

Articolo 4.

1. I lavoratori aventi diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi del presente decreto e dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, che intraprendano una attività autonoma o si associno in cooperative di produzione e lavoro, possono richiedere, in sostituzione

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1 devono indicare espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione.

4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni».

Articolo 3.

1. La GEPI è autorizzata a promuovere e a realizzare iniziative di reimpiego dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi degli articoli 1 e 2, anche unitamente ad altri soggetti ed indipendentemente dalla partecipazione della GEPI stessa al capitale di rischio.

2. La GEPI e le società cui essa partecipa potranno concordare con amministrazioni ed enti pubblici progetti operativi che prevedano l'occupazione temporanea, in lavori socialmente utili, dei lavoratori che beneficiano del trattamento di cassa integrazione straordinaria ai sensi del presente decreto e dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63.

2-bis. Ai predetti lavoratori si applicano le modalità e le condizioni di elevazione del trattamento di integrazione salariale previste nell'articolo 1-bis del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390.

3. *Identico:*

a) rifiutino l'avviamento al lavoro, sempre che il luogo di lavoro disti non più di 50 chilometri dal comune di residenza;

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica.*

Articolo 4.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

ne del trattamento predetto, la liquidazione in unica soluzione della residua indennità ad essi spettante.

Articolo 5.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 445, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, e dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, è inserito il seguente:

«Nel computo dell'esposizione debitoria di cui al primo comma sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali, approvati dal CIPI, nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale».

Articolo 6.

1. È abrogato il quarto comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Articolo 7.

1. Il termine di cui all'articolo 15, ultimo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, concernente istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione, è differito di sei mesi.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 4-bis.

1. Le norme di attuazione degli articoli 3 e 4 sono emanate entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 5.

1. *Identico.*

Soppresso

(ai sensi dell'articolo 78, comma quinto, del Regolamento)

1-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, le parole: «tali mutui sono assistiti da garanzie reali acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare» sono sostituite dalle seguenti: «tali mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalità ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare».

Articolo 6.

Soppresso

Articolo 7.

Soppresso

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno 1987, valutato in lire 334 miliardi, si provvede a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Articolo 9.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1987.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1987.

COSSIGA

Craxi — Zanone — Romita — Goria

Visto, *il Guardasigilli*: Rognoni

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 8.

Identico.

Articolo 9.

Identico.